



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio	Presidente
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Salvatore Chiazzese	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 126/A/2021

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa
iscritto al n. 6467 del registro di segreteria promosso da

- Freni Maria, nata a Messina il 27/4/1950, rappresentata e difesa
dall'avv. Carmelo Occhiuto, giusta procura allegata all'atto di
appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brolo,
via Vittorio Emanuele III n. 26 (PEC
avv.carmelocchiuto@perc.giuffre.it);

nei confronti di

- procura regionale presso la sezione giurisdizionale la Corte dei
conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale
pro tempore;

- procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

avverso

la sentenza n. 702 del 2020, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 25/11/2020.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6/7/2021, l'avv. Carmelo Occhiuto per Freni Maria e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 19/2/2019 e ritualmente notificato, a seguito di denuncia di danno prot. n. 3070.U del 14/3/2019 (proc. n. 236/IN/18) dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia, inoltrata a seguito di verifica condotta tra il 4 e il 13 giugno 2018 presso l'ufficio Unep del Tribunale di Patti, riguardante il periodo compreso tra l'1/3/2013 e il 28/2/2018, conveniva in giudizio Freni Maria, dirigente del citato ufficio, per essere condannata al pagamento della somma di euro 80.508,79, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal Ministero

della giustizia nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.

1.1. L'organo requirente, nel rinviare al contenuto della relazione ispettiva prot. n. 7621 del 24/4/2019, evidenziava che l'esito della verifica aveva fatto emergere un grave disordine amministrativo, contabile e gestionale, caratterizzato da ritardi, errori ed omissioni, imputabile al dirigente dell'ufficio, con conseguente ammanco di somme, pagamento di interessi e sanzioni per ritardati ed omessi versamenti.

In particolare, sulla scorta del citato accertamento ispettivo, il pubblico ministero contestava le seguenti anomalie:

- a) omessa apertura di un conto banco posta, da destinare al fondo spese di ufficio;
- b) irregolarità nella tenuta del registro mod.1/B/SG, non numerato, non vidimato e privo di data e sottoscrizione mensile;
- c) irregolarità nel registro cronologico dei protesti, tenuto senza la prescritta autorizzazione del presidente e in tre esemplari in uso ai tre ufficiali giudiziari;
- d) omessa presentazione dei prospetti riepilogativi mensili relativi ai diritti computabili in violazione dell'articolo 149 del d.P.R. n. 15 dicembre 1959, n. 1229;
- e) omessa presentazione, in via telematica, all'I.N.P.S. della denuncia mensile analitica relativa ai dati retributivi, alle ritenute e ai versamenti ai fini pensionistici dei dipendenti dell'ex sezione staccata del Tribunale di Sant'Agata di Militello (da ottobre 2012 a

settembre 2013) e del Tribunale di Patti (per gli anni 2005 e 2006 e da luglio 2011 a dicembre 2014);

f) assenza del visto del capo dell'ufficio giudiziario sui registri cronologici 2014, 2015, 2016, 2017 (articolo 120 del d.P.R. n. 1229/1959) e mancato deposito presso la cancelleria dei registri cronologici, del bollettario e del repertorio per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (articolo 121 del d.P.R. n. 1229/1959);

g) ritardo nell'emissione degli ordini di pagamento in favore di Poste italiane s.p.a. per il rimborso delle spese postali;

h) erroneo/ritardato versamento all'erario dei diritti computabili riscossi, conseguente al ritardo nella chiusura della contabilità, con danno corrispondente agli interessi legali maturati, pari ad euro 186,56;

i) ritardato versamento del 10% sui diritti ai sensi dell'articolo 154 del d.P.R. n. 1229 del 1959, con conseguente danno corrispondente agli interessi legali maturati, pari ad euro 198,82, con ulteriori interessi legali, pari ad euro 5,94;

j) ritardo nel versamento all'erario del 16% dei proventi riscossi spettanti agli operatori, con conseguente danno corrispondente agli interessi legali maturati, pari ad euro 49,82, a cui si aggiungevano ulteriori interessi legali pari a euro 5,52;

k) erroneo addebito all'erario di atti di precetto su diffide accertative della Direzione territoriale del lavoro;

l) abituali ritardi nelle notifiche di atti in materia penale;

- m) parziale versamento delle ritenute I.R.P.E.F. per l'anno 2014 e rateizzazione della somma dovuta a seguito di accertamento dell'Agenzia delle entrate;
- n) versamenti tardivi delle ritenute I.R.P.E.F. per l'anno 2016, con conseguenti sanzioni pari ad euro 1.866,77;
- o) versamenti tardivi I.R.P.E.F. per l'anno 2017, con conseguenti sanzioni pari ad euro 774,29;
- p) minori versamenti delle ritenute per addizionali comunali, per euro 190,97 e per addizionali regionali per euro 600,17, a fronte di importi correttamente trattenuti ai dipendenti;
- q) minori versamenti delle ritenute previdenziali, a fronte di importi correttamente trattenuti ai dipendenti, alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari per euro 2.040,81 e al Fondo di credito e Opera di previdenza per euro 186,80;
- r) omessa trasmissione al funzionario delegato della Corte di Appello di Messina dei rendiconti mensili di Poste italiane, corredati del visto di controllo e della documentazione di supporto;
- s) omesso invio alla Prefettura dei rapporti di accertamento relativi ai protesti degli assegni bancari;
- t) omesso invio alla Camera di commercio degli elenchi mensili dei protesti cambiari;
- u) mancata informatizzazione dei servizi e la tenuta di registri cartacei;
- v) indennità di trasferta a carico dell'erario maggiorate per euro 2.809,61 (tra cui l'importo di 2.606,89 a seguito di errata emissione

di un ordine di pagamento per indennità di trasferta n. 146/2013) e omessa presentazione al presidente del Tribunale dello stato mensile dei diritti computabili, da aprile 2013 a giugno 2017;

w) ammanco di euro 78.510,51, accertato a seguito di verifica di cassa.

1.2. Il pubblico ministero, quindi, contestava alla convenuta le seguenti poste di danno erariale:

- euro 78.510,51 per l'importo mancante nella cassa al 28/2/2018, frutto della somma degli importi indicati nella citata relazione nella tabella A (contenente *“le voci che compongono il conto cassa, pari a euro 51.856,62, risultante dal saldo attivo Fondo Spese di Ufficio al 31/12/2017 e dalle somme al lordo riscosse dalle parti per richieste di notificazioni esecuzioni e protesti secondo i registri cronologici”*) e nella tabella B (contenente le *“somme giacenti in cassa, pari a euro 64.924,68 per versamenti relativi al periodo sino al 28/02/2018, eseguiti entro tale data anteriore al dovuto o eseguiti dopo tale data”*), pari complessivamente ad euro 116.781,30 (51.856,62 + 64.924,68), cui occorre sottrarre la *“situazione di cassa effettiva alla data del 28/2/2018”*, pari ad euro 38.270,79 (116.781,30 - 38.270,79);

- euro 446,69 a titolo di interessi per tardati od omessi versamenti, di cui euro *“186,59 ritardo diritti computabili, 198,82 ritardato versamento tassa 10%, 5,94 differenza tra dovuto e versato tassa 10%, 49,82 ritardato versamento quota del 16%, 5,52 differenza tra quanto dovuto e versato quota del 16% e 10%”*;

- euro 774,29 *“pari al prelievo effettuato dalla cassa [...] per sanare fiscalmente i ritardi pari complessivamente a 80.508,79”*.

1.3. L'attore pubblico riteneva che il danno in questione fosse riconducibile eziologicamente alla condotta della dott.ssa Freni, dirigente dell'ufficio, che, *“quantomeno con inescusabile negligenza funzionale, ha violato gli obblighi minimi dell'agente contabile nella tenuta di cassa e nella gestione di denaro e valori dell'amministrazione così cagionando il danno accertato dagli ispettori”*.

2. La sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 702 del 2020, dopo avere rigettato le richieste istruttorie della convenuta *“risultando la documentazione in atti sufficiente alla definizione del giudizio”* e non potendosi provare la giacenza di somme in cassaforte con l'escussione di testi, condivideva integralmente l'impianto accusatorio, rilevando, però, un errore di calcolo commesso dalla procura regionale poiché la sommatoria delle singole voci (78.510,51 + 446,69 + 774,29) era pari ad euro 79.731,49 e non ad euro 80.508,79; condannava, quindi, Freni Maria al pagamento della somma di euro 79.731,49.

In particolare, sosteneva che il danno contestato non si basasse su mere presunzioni di liquidità di cassa al 28/2/2018, come sostenuto dalla difesa della convenuta, ma si fondasse sull'esatto calcolo delle entrate e delle uscite, regolate dalla normativa di settore (articoli 146, 147, 148, 149, 154 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; l'articolo 6, comma 5, della legge 15

gennaio 1991, n. 14; l'articolo 11, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321) che per ciascuna tipologia ne indicava la rigida connessione funzionale e temporale, il tutto supportato da pertinente documentazione amministrativa; aggiungeva che la verifica ispettiva aveva dimostrato l'ammacco di cassa, cui la convenuta non aveva fornito alcuna prova sia dell'assenza di detto ammanco, sia della *"mancanza di connessione funzionale e temporale tra le entrate e le uscite correlate all'attività dell'Ufficio"*, essendo emersi sistematici ritardi nei versamenti per gli oneri fiscali e previdenziali; concludeva che fosse irrilevante la circostanza *"che, successivamente, i versamenti all'erario o previdenziale e fiscali siano stati effettuati attingendo la provvista da fonti improprie o, comunque, non individuate"*.

Il giudice di prime cure, quindi, sosteneva che Freni Maria, agente contabile, dovesse rispondere del danno contestato perché, quantomeno con inescusabile negligenza, non aveva organizzato l'ufficio in modo efficiente, ponendo in essere correttamente le incombenze che la normativa di riferimento attribuiva al dirigente dell'ufficio, incombenze per le quali non aveva mai segnalato l'impossibilità di farvi fronte.

3. Freni Maria, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Carmelo Occhiuto, con l'atto di appello depositato in data 4/2/2021 proposto avverso la suddetta statuizione, previa richiesta di ammissione delle prove istruttorie, chiedeva che fosse rigettata nel merito l'azione della procura regionale e invocava l'esercizio del potere riduttivo.

3.1. L'appellante muoveva i seguenti motivi di impugnazione.

3.1.1. L'insussistenza della qualifica di agente contabile poiché l'attività posta in essere dal dirigente dell'ufficio Unep doveva ritenersi una complessa attività di natura amministrativa che si assommava alle normali attribuzioni d'istituto, attività che, comunque, non aveva comportato alcun ammanco poiché le *“somme dovute sono state integralmente devolute all'erario dello Stato o agli altri Enti, compresi gli interessi”*.

3.1.2. La violazione dell'articolo 2729 del codice civile poiché *“l'intera architettura probatoria di parte attrice, di natura presuntiva e indiziaria, non è da ritenersi idonea a provare con certezza il fatto costitutivo dell'esercitata azione di responsabilità”* poiché gli ispettori avrebbero dovuto verificare *“le date con le chiusure dei registri, munite del visto da parte del presidente del Tribunale, poiché l'adempimento di tali formalità era propedeutica ai relativi versamenti”* da effettuare *“entro il 20 del mese successivo”*; per la chiusura dei registri occorreva attendere *“che tutti gli Ufficiali Giudiziari, chiudessero la propria contabilità e consegnassero le somme al Dirigente”*; inoltre, le banche, *“anche se contabilmente le somme venivano riportate, di fatto [...] corrispondevano le somme a distanza notevole di tempo, mesi o anni. Da qui, l'impossibilità di addivenire con certezza ad un calcolo matematico, come invece è stato ricostruito dagli ispettori”*.

3.1.3. L'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa poiché l'incarico di dirigente dell'ufficio

- che aveva natura solo formale “*non corrispondendo alcun beneficio giuridico di carriera e tanto meno una superiore posizione economica*” - era stato accettato per mero spirito di servizio, senza adeguata preparazione professionale, in una situazione di carenza di organico, di eccessivo carico di lavoro, senza l'avvenuta nomina da parte del presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 105 del d.P.R. n. 1229 del 1959, degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, senza che fossero mai state disposte, ai sensi del successivo articolo 120, ispezioni mensili per accertare “*la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni*”.

3.2. L'appellante reiterava la richiesta istruttoria di escussione testimoniale del sig. Pietro Lembo, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Patti, su appositi capitoli di prova.

4. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 10/05/2021, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata; in particolare sosteneva che l'appellante rivestisse la qualifica di agente contabile e, pertanto, era tenuta a fornire la prova dei fatti impeditivi che si opponessero alla pretesa risarcitoria, giusta l'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; aggiungeva che l'ammanco di cassa non era frutto di mere presunzioni di liquidità ma era stato calcolato sulla base delle risultanze documentali attestanti “*le somme che, in relazione alle*

disposizioni normative di riferimento, dovevano essere certamente in cassa alla data di riferimento”.

Considerato in

DIRITTO

1. La procura regionale, a seguito di verifica ispettiva condotta dal Ministero della giustizia presso l'ufficio Unep del Tribunale di Patti, riguardante il periodo compreso tra l'1/3/2013 e il 28/2/2018, ha chiesto la condanna di Freni Maria, dirigente del citato ufficio, al pagamento della somma di euro 80.508,79, a causa del grave disordine amministrativo, contabile e gestionale che aveva comportato l'ammanco di somme dalla cassa, di sanzioni per ritardati ed omessi versamenti, nonché il maturare di interessi legali.

Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 702 del 2020, previo rigetto delle richieste istruttorie, ha accolto l'impostazione accusatoria e ha condannato Freni Maria al pagamento della somma di euro 79.731,49, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dal 28/02/2018 e sino alla pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla predetta pubblicazione al soddisfo.

Freni Maria ha impugnato la già menzionata statuizione chiedendo, previa articolazione di tre motivi di censura, il rigetto dell'azione proposta dalla procura regionale e l'esercizio, il più ampio possibile, del potere riduttivo; ha insistito sulla richiesta istruttoria formulata in primo grado.

2. La richiesta istruttoria dell'appellante, volta ad ottenere l'escussione testimoniale di un collega, deve essere disattesa, come già deciso dal giudice di primo grado.

La giacenza di somme in contanti, tra l'altro di importo non specificato, in cassaforte alla data del 28/2/2018, introitate nei mesi di novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, non può essere oggetto di prova testimoniale poiché l'interessata l'avrebbe dovuto fare presente al momento della verifica ispettiva; gli ispettori, infatti, hanno accertato alla citata data un saldo attivo di euro 24.854,73 sul conto corrente acceso presso Poste italiane e nessuna somma giacente in cassa; sul punto, quindi, l'interessata avrebbe dovuto presentare una querela di falso (nella relazione ispettiva si legge che *“la dirigente U.N.E.P., interpellata, non è stata in grado di riferire e documentare se, alla data del 28 febbraio 2018, vi fossero somme di denaro contante e/o titoli di credito giacenti in cassa”*).

La circostanza che la riscossione dagli istituti di credito delle somme derivanti dal modello “D” avvenisse in ritardo avrebbe dovuto essere oggetto di prova documentale, tramite la produzione di tali modelli, e, comunque, è influente ai fini del decidere.

In ultimo, la gravosità del carico di lavoro non può essere oggetto di prova testimoniale essendo il capitolo formulato in modo suggestivo e, comunque, generico; in ultimo, non è oggetto di contestazione che l'appellante rivestisse il ruolo di dirigente dell'ufficio in aggiunta all'espletamento delle ordinarie mansioni,

discendendo tale conseguenza direttamente dalla legge (articolo 48 del d.P.R. n. 1229 del 1959).

3. Ciò posto, il primo motivo di appello, volto a contestare la qualifica di agente contabile, deve essere respinto.

3.1. Agente contabile è colui che, a prescindere da un provvedimento di investitura formale, abbia a qualsiasi titolo maneggio di pubblico denaro; se sussiste un provvedimento di nomina l'agente contabile è tale di diritto, se invece manca e vi è stata, comunque, ingerenza nella gestione di pubblico denaro, l'agente contabile è di fatto.

Orbene, Freni Maria è stata nominata dirigente dell'ufficio Unep sezione distaccata di Sant'Agata di Militello e, quindi, del Tribunale di Patti, con apposito provvedimento (nota ministeriale prot. n. 11385/TG/2013 e P.D.G. 30/4/2013).

L'articolo 146 del d.P.R. n. 1220 del 1959 prevede che *“le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile”*.

Non vi è dubbio, quindi, che l'appellante, avendo avuto maneggio di pubblico denaro, come del resto risulta inequivocabilmente dagli atti di causa, abbia assunto la qualifica di agente contabile di diritto, con tutte le conseguenze di legge, essendo irrilevante che tali mansioni si fossero aggiunte a quelle ordinarie; non appare condivisibile la tesi della difesa volta a negare

tale qualifica sul presupposto di avere svolto solo *“una complessa attività di natura amministrativa”*.

3.2. Occorre adesso compiere, brevemente, una disamina circa gli elementi costitutivi della responsabilità contabile.

L'elemento soggettivo richiesto, parimenti a quello della responsabilità amministrativa, è identificato con il dolo o la colpa grave, come confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998, ove si legge: *“...quanto testè osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella, come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa”*.

Vi è, quindi, identità di elemento soggettivo tra responsabilità amministrativa e contabile, restando diverse le obbligazioni fatte valere in causa; per quest'ultima la pretesa azionata attiene all'inadempimento di obblighi di custodia, di restituzione di beni e valori pubblici e non all'inadempimento dell'obbligo del *neminem laedere*.

Tali obblighi di conservare, di vigilare e di restituire integralmente quanto avuto in carico hanno una particolare intensità e sono connessi ad una posizione di garanzia qualificata che comporta per il contabile un particolare dovere di protezione.

Con riferimento a tale peculiare posizione giuridica, l'individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa deve, pertanto, ritenersi raggiunta ogni qualvolta si dimostri e resti accertata la violazione dell'obbligo di restituzione senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva.

Il grado o l'intensità della colpevolezza, in altri termini, va commisurato alla specificità dell'obbligazione incombente sull'agente che, dopo la prova da parte del pubblico ministero dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può sempre fornire, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, la prova contraria: ciò significa che anche quando sia richiesto il dolo o la colpa grave, il debitore resta liberato dalla pretesa attrice se dimostra che il fatto dell'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve.

Da quanto argomentato non ne discende una sorta di presunzione di colpa nei confronti del contabile, ma soltanto che in mancanza di qualsiasi prova contraria di fatti impeditivi che abbiano ostacolato l'esercizio degli obblighi incombenti sul contabile, così come stabiliti da puntuali disposizioni normative, regolamentari e di servizio, l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria è per ciò stesso portato in evidenza da dati oggettivi e fattuali.

In tal modo può ritenersi che, con riferimento all'elemento soggettivo, la responsabilità contabile, al pari di quella amministrativa, senz'altro tiene conto dell'eventuale sforzo di

diligenza impiegato dall'agente contabile nell'assolvimento della sua obbligazione, senza necessità di ricorrere alla distinzione dottrinale tra obbligazioni di mezzo e di risultato, con la particolarità che tale sforzo deve essere connaturato alla specificità delle obbligazioni che incombono su chi abbia maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza.

Non vi è dubbio che l'appellante, per come anche più diffusamente in prosieguo si esporrà, non ha fornita la prova di cui sopra.

4. Anche il secondo motivo di appello, con il quale è stato dedotto che il pubblico ministero non avrebbe provato con certezza il fatto costitutivo dell'azione di responsabilità per avere fatto ricorso ad elementi di natura meramente indiziaria, non è condivisibile.

4.1. Gli accertamenti ispettivi, compendiatati nella relazione prot. n. 795.10 del 12/3/2019 (proc. n. 236/IN/18), e fatti propri dall'attore pubblico, hanno ricostruito, per il periodo dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2018, sulla base della documentazione rinvenuta *in loco*, della normativa di riferimento, delle retribuzioni erogate agli ufficiali giudiziari, le somme destinate al fondo spese d'ufficio, indicando per ciascun mese le entrate e le uscite nonché il residuo attivo o passivo annuale.

Per quanto riguarda la cassa gli ispettori ne hanno ricostruito il contenuto, con condivisibile percorso logico, nei termini che seguono:

- il saldo attivo del Fondo spese dell'ufficio al 31/12/2017 pari a euro 27.904,47 nonché le somme versate dai richiedenti atti a pagamento e introitate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, non contabilizzate dall'ufficio, pari ad euro 23.952,15, per un totale di euro 51.856,62 (tabella A della relazione ispettiva, pagina 70);

- le somme da ritenersi giacenti in cassa alla data del 28/2/2018 in quanto già affluite ma versate in epoca successiva, oppure perché versate in meno rispetto al dovuto, oppure perché indebitamente prelevate dal conto corrente postale per il pagamento, con codici tributo 8906 e 9002, di interessi maturati sui ritardati versamenti dell'I.R.P.E.F., per un totale di euro 64.924,68 (tabella B della relazione ispettiva, pagina 70);

- l'attivo di cassa al 28/2/2018 pari ad euro 24.854,73 riscontrato sul conto corrente postale, cui sono state aggiunte ulteriori somme per euro 13.416,06 da riscuotere dagli avvocati, da istituti di credito, da recuperare perché versate in misura maggiore del dovuto, per un totale di euro 38.270,79 (tabella C della relazione ispettiva, pagina 71).

L'ammanco, pertanto, è stato quantificato in euro 78.510,51 (euro 51.856,62/tab. A + euro 64.924,68/tab. B - euro 38.270,79/tab. C).

Orbene, la quantificazione dell'ammanco di cui sopra non è stato frutto di operazioni presuntive, come sostenuto dall'appellante, ma è stato operato in base a puntali disposizioni normative,

richiamate nella sentenza impugnata, e di pertinente documentazione riscontrata presso l'ufficio.

La circostanza che tale ammanco sia stato ricostruito sulla base di pagamenti effettuati in data successiva al 28/2/2018 (a seguito di verifica ispettiva che ne aveva accertato l'omissione) e che, invece, avrebbero dovuto essere posti in essere, in ossequio a puntuali scansioni temporali previste da disposizioni di legge, in data antecedente e con specifica provvista, non comporta una ricostruzione presuntiva del danno; infatti, come anche sostenuto nella sentenza impugnata, tutti i pagamenti dell'ufficio Unep devono avvenire con la provvista derivante dalle correlative entrate e nelle scansioni temporali previste dalla normativa di riferimento, non potendosi ritenere che vi sia una cassa indistinta a cui attingere per qualsiasi tipo di pagamento, senza consentire alcun controllo sull'operato del dirigente.

I pagamenti tardivi effettuati dopo il 28/2/2018 sono stati disposti poiché erano venuti a scadere i termini di legge e l'appellante non ha fornito in questa sede, così come in primo grado, alcuna prova che fossero stati disposti con la pertinente provvista (o che la pertinente provvista fosse confluita e contabilizzata in cassa); la difesa si è limitata a sostenere, senza fornire alcuna prova documentale, anche parziale, che le banche riversassero in notevole ritardo, di mesi e di anni, le somme che, però, venivano contabilizzate formalmente; parimenti sfornita di prova è l'ulteriore affermazione secondo la quale la chiusura dei

registri avveniva in ritardo perché bisognava attendere che *“tutti gli ufficiali giudiziari chiudessero la propria contabilità e consegnassero le somme al dirigente”*.

In ultimo, la mancata apposizione del visto da parte del presidente del Tribunale - che potrà rilevare eventualmente ad altri fini ma non nel presente giudizio - non può far venire meno la responsabilità di Freni Maria dal momento che, come anche accertato dagli ispettori, la stessa non ha provveduto ad inviare la relativa documentazione.

Non c'è dubbio, quindi, che in base anche a quanto esposto sub 3.2. circa la particolare configurazione della responsabilità contabile e all'assolvimento dell'onere probatorio conseguente, l'ammanco di cassa in questione sia addebitabile alla dott.ssa Freni Maria che ha gestito l'ufficio in modo confuso; del resto, il disordine nella gestione non può certamente giovare al contabile per scaricarlo dalla relativa responsabilità.

Acquista poco rilievo, poi, se l'ammanco sia frutto di appropriazione di somme da parte della Freni o di altri soggetti poiché la prima, essendo agente contabile, aveva la responsabilità del maneggio di denaro pubblico e la connessa responsabilità dell'ufficio, come espressamente previsto 146 del d.P.R. n. 1220 del 1959.

4.2. Alla somma di cui sopra, pari ad euro 78.510,51, occorre aggiungere l'importo di euro 446,69 a titolo di interessi per tardati od omessi versamenti e di euro 774,29 per il prelievo effettuato dalla

cassa per sanare fiscalmente i ritardi, spese prive di qualsiasi utilità e derivanti da negligenze del dirigente dell'ufficio, per un totale complessivo di euro 79.731,49, come accertato nella sentenza impugnata.

5. In ultimo, l'appellante ha lamentato la mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità.

Anche tale motivo di appello è infondato.

I compiti conferiti alla dott.ssa Freni, ovverosia la dirigenza dell'ufficio Unep del Tribunale di Patti e prima della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, rientrano nelle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario, come sancito dall'articolo 47 del d.P.R. n. 1229 del 1959 che, ai sensi del successivo articolo 48, *“non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni”*.

Orbene, dagli atti di causa non si evince, neanche a seguito della soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, che il lavoro fosse particolarmente gravoso o che vi fosse notevoli carenze di organico nell'ufficio Unep (le lamentele sul punto sono labiali, prive di qualsiasi riscontro probatorio anche di natura indiziaria); né d'altronde, l'interessata ha mai mosso riserve alla sua nomina o paventato difficoltà di ordine organizzativo nello svolgimento dei suoi compiti, oppure inidoneità agli stessi, né tantomeno ha chiesto - facoltà poi rimessa al capo dell'ufficio giudiziario - di essere esentata dalle attribuzioni ordinarie.

Aggiungasi che la normativa di riferimento, che enuclea i compiti del dirigente, non appare di particolare complessità.

Ne consegue che, conformemente alle conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, non può ritenersi mancante l'elemento soggettivo dell'illecito erariale che deve identificarsi quantomeno nella gravissima negligenza per non essere stati osservati gli obblighi fondamentali gravanti sulla figura del dirigente l'ufficio Unep, ponendo le basi per una gestione caratterizzata da continue irregolarità, disordine organizzativo, mancata tenuta dei registri obbligatori per legge, omessi e tardivi versamenti ecc...

Né il mancato svolgimento di ispezioni, come previsto dall'articolo 120 del d.P.R. n. 1229 del 1959, può in qualche modo giustificare la condotta della dott.ssa Freni o comportare il venire meno dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

6. Non vi sono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo per la gravissima condotta posta in essere dall'appellante, ripetuta nel tempo.

7. In conclusione, l'appello proposto da Freni Maria deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 702 del 2020 della locale sezione giurisdizionale.

8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da Freni Maria e per l'effetto conferma la sentenza n. 702 del 2020 della locale sezione giurisdizionale;

- condanna l'appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 luglio 2021.

L'Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Giuseppe Aloisio
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21/07/2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente

Annotazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 96,00

Totale spese € 96,00

Palermo, 21/07/2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente